



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

B A N D O

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi
dell'art. 11, Legge 431/1998

Il Comune di Bibbiena informa che **sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione**, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2020, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana. Alla costituzione del Fondo il Comune di Bibbiena partecipa con proprie risorse di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
FACENTE CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

Visti:

- La legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11, Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione,
- Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999,
- La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020,

RENDE NOTO che

Possono essere accolte le domande dei soggetti che, alla data di scadenza del presente bando comunale, presentino i seguenti **requisiti**:

- a) abbiano la residenza anagrafica nell'immobile (ubicato nel territorio comunale) con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili

dalla dichiarazione ISEE; il comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di uno o più immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi rientri alternativamente in una delle tre fattispecie previste:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;
- f) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) e f);
- h) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41;
- i) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (ammontanti a € 13.391,82);. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (pari a € 13.391,83) e l'importo di € 28.770,41. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P. (€ 16.500,00),così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, sarà decurtata dal contributo spettante l'eventuale somma percepita dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza per la parte spettante al costo dell'abitare;

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

1. non perverranno entro il termine di scadenza previsto;
2. non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto, relativo all'annualità 2020;
3. non saranno debitamente sottoscritte.

Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, dovrà essere allegata, pena l'esclusione dell'istanza, la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 tutta la necessaria e idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone 2020; in mancanza non verrà erogato il contributo.

Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) Verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
- d) Qualora uno dei componenti il nucleo familiare percepisca il Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza deve essere dichiarato con il n. di protocollo della domanda presentata;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

1.1. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE. L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00;

1.2. I limiti sopra indicati sono da rapportarsi al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo;

Graduatoria provvisoria e definitiva

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio entro il 31 agosto 2020.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 15 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Se nei 15 gg. successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio di riferimento; a questa ultima valutazione seguirà l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Determinazione ed erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria di parte della morosità medesima.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11 comma 3 della L.431/98 come modificato con L. 269/2004). È facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Scadenza di presentazione

Le domande per ottenere i contributi in parola, con relativa documentazione, **dovranno pervenire a decorrere dal 22 giugno 2020 e non oltre le ore 12,00 di sabato 11 luglio 2020 all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bibbiena** (c/o Biblioteca comunale, via Cappucci, 48 – tel. 0575/530662) utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio stesso, che è a disposizione dei cittadini interessati, cui potrà essere fornita comunque ogni ulteriore informazione con orario 9,00 - 13,00 da lunedì al sabato (tel. 0575/530662 – 671).

Tutta la documentazione necessaria è scaricabile dal sito internet del Comune di Bibbiena (www.comunedibibbiena.gov.it).

Documenti da allegare

- dichiarazione sostitutiva unica ISE riferita al nucleo familiare in corso di validità,
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità,
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato, unitamente a copia della ricevuta di versamento della tassa annuale all'Ufficio del Registro o copia della comunicazione per l'opzione della cedolare secca;
- autocertificazione per sostentamento come specificato in precedenza (*solo in caso di reddito "zero" o di ISE uguale o inferiore all'importo del canone annuo di locazione*),
- (*in caso di morosità*) dichiarazione del proprietario, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità, sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2020.
- *Copia provvedimento dell'autorità giudiziaria per la non disponibilità della casa coniugale*

Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, **dovranno presentare, pena la decadenza del beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2020, a partire dal 16 dicembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021**, fermo restando che la successiva

liquidazione sarà subordinata all'effettivo introito, da parte del comune, dei fondi regionali assegnati.

Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare; l'eventuale pagamento in contanti dovrà necessariamente essere documentato da idonea ricevuta con marca da bollo da € 2,00.

Le ricevute dovranno contenere: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile, oltre ad essere in regola con l'imposta di bollo. Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari contenenti le indicazioni predette.

Controlli

Ai sensi della vigente normativa di settore (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 109/1998) l'Amministrazione comunale può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 il Comune in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in merito alla veridicità delle autocertificazioni rese dai beneficiari, **provvederà all'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio, per le verifiche previste dalle leggi vigenti.**

F.TO IL RESPONSABILE DELLA 2^ U.O.
(Dr.ssa Michela Cungi)